

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**  
*(Provincia di Ravenna)*

REP. N. ....

**OGGETTO: SERVIZIO DI HOUSING FIRST PER IL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2024. CIG\_\_\_\_\_**

Il giorno .... del mese di ..... dell'anno **duemilaventidue**, nella sede dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna avanti a me Dott. **Dott. Marco Mordenti**, Segretario Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, autorizzato a rogare contratti nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 sono comparsi:

- la *Dott.ssa Carla Golfieri* nata a Lugo (RA) il 16/12/1959 la quale interviene nel presente Atto in qualità di Dirigente dell'Area Welfare dell'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA** con sede legale in Lugo, Piazza Dei Martiri, 1, C.F./P.IVA. 02291370399 (per brevità chiamata "*Unione*") - a ciò autorizzata dall'art. 13 del Regolamento Generale di Organizzazione e dal Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 07/02/2022, in esecuzione della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

- *il Sig./ Dott. / .....* nato a ..... (.....) il ..... (C.F. ....) il quale interviene nel presente atto in qualità di ..... (Legale Rappresentante) della Ditta ..... con sede legale in

....., Via ....., .... (C.F./P.IVA .....);

*(oppure in caso di R.T.I. )*

- Il Sig. .... nato a ..... il ..... il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e quindi in nome e per conto della ditta \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA .....) con sede legale in ....., via ..... Ditta **Capogruppo del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE** – *(di seguito per brevità denominata R.T.I.)* con conferimento di mandato speciale dall’Impresa mandante: “.....” con sede legale in ....., Via ..... n. .... (C.F. .... – P.I.: ..... ) (Impresa Mandante), così come si evince dall’atto di costituzione R.T.I. , redatto dal Notaio Dott. .... di ..... in data ..... rep. ...., che si conserva agli atti;

*(fine sezione RTI)*

#### PREMESSO

- che con determina dell’Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di realizzare il “*servizio di housing first per il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna*”, mediante affidamento ad un soggetto esterno adeguatamente qualificato, previa procedura aperta, così come previsto dall’articolo 58 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.), utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a), e comma 6 precisando che il suddetto servizio decorre dal 01/07/2022 al 30/06/2024;

- che con la stessa determina dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato ai sensi dell'art. 23 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito "Codice") il progetto – articolato in:

- *capitolato speciale*,
- *relazione del Responsabile Unico del Procedimento;*
- *Accordo per il trattamento dei dati personali;*
- *schema di contratto;*

per l'affidamento del servizio in oggetto, con un importo complessivo a base di gara di € 140.000,00 oltre ad IVA di legge ed esclusi i costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, precisando che nella valutazione delle offerte sarebbero stati considerati i criteri di qualità-prezzo e relativi punteggi da assegnare, indicati nella Relazione del RUP ed in particolare:

A) OFFERTA TECNICA massimo punti 80

B) OFFERTA ECONOMICA massimo punti 20;

- che la stazione appaltante, così come stabilito dagli artt. 4 , 5 e 6 del capitolato speciale, si riserva la facoltà di avvalersi delle seguenti opzioni:

- Rinnovo ai sensi dell'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2026, per un importo stimato di € 140.000,00 IVA di legge esclusa;
- Proroga tecnica (max 6 mesi) ai sensi dell'art 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ) per un importo massimo stimato di € 35.000,00;
- Modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) per l'implementazione di progettazioni esistenti o la possibilità di attivare eventuali

nuove progettualità inerenti i servizi oggetto del presente affidamento anche al fine di implementare le attività in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della relativa normativa di attuazione, della programmazione europea 2021-2027, della programmazione nazionale inerente le politiche sociali per un importo presunto € 200.000,00 IVA di legge esclusa

- che, in esecuzione di quanto sopra, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, mediante gara con *procedura aperta*, da svolgersi interamente sulla piattaforma di negoziazione di Intercent-ER "SATER", da esperirsi con il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* individuata in base al miglior *rapporto qualità/prezzo* ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 3 lett. a) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo a base di gara pari ad € 140.000,00 + IVA di legge, approvando contestualmente la documentazione di gara così articolata:

- Bando disciplinare di gara e relativo allegato (istanza di partecipazione

- che con bando prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stata indetta per il giorno \_\_\_\_\_ la prima seduta pubblica virtuale della procedura aperta per l'appalto delle prestazioni in oggetto, per verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione amministrativa, disponendo eventuali esclusioni;

- che con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dtt.ssa Golfieri Carla – Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 del vigente regolamento per i contratti, la Commissione per l'esame delle offerte tecniche pervenute per l'affidamento dei servizi in oggetto;

- che con determina dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto alla ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso del \_\_\_ % e quindi per un importo contrattuale presunto per il periodo \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ + IVA \_\_\_\_\_ %;

- che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e della Determinazione n. 3/2008 del 5/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il presente servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I., in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante e dunque non sussiste l'esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ;

- che ai sensi della L. n. 266/2002, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonché della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 230/segr. del 12.7.2005, l'Unione ha verificato - relativamente alla ditta \_\_\_\_\_ – la regolarità contributiva, così come risulta dal D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità contributiva con validità fino al \_\_\_\_\_;
- che trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad € 150.000,00 non è prevista l'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- Il presente affidamento è finanziato in quota parte attraverso le risorse ministeriali di cui al Piano Nazionale per i servizi di contrasto alla povertà in riferimento alle somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- che con **Dichiarazione** resa dal Dirigente ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata*, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- che occorre formalizzare l'aggiudicazione dell'appalto con regolare contratto;
- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente atto, fra le parti come sopra specificate, della cui identità e piena capacità io Segretario Generale dell'Unione sono personalmente certo e che col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1** - Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

**ART.2** - L'Unione affida alla ditta \_\_\_\_\_ (nel seguito "Appaltatore") il "Servizio di "servizio di housing first per il territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna" - periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2024" alle condizioni tutte previste dagli **Elaborati di progetto** - già approvati con Determina dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - di seguito indicati:

- *capitolato speciale ,*
- *relazione del Responsabile Unico del Procedimento;*
- *Accordo per il trattamento dei dati personali;*

nonché secondo le integrazioni progettuali migliorative "**Offerta Tecnica**", presentate dalla Ditta in sede di gara e così costituite:

- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

*Tutti i suddetti atti si conservano controfirmati nel fascicolo del contratto e si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.*

**ART. 3 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL**

## **SERVIZIO**

L'appalto ha ad oggetto **l'esecuzione del servizio di housing first per il territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna** come descritto nel Capitolato Speciale allegato ed in particolare come dettagliato ai seguenti articoli del medesimo Capitolato a cui si rimanda integralmente:

*ART. 1. - OGGETTO E FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO*

*ART. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI HOUSING FIRST*

*ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO*

Nello specifico il servizio risulta articolato nelle seguenti linee di attività principali:

- 1) dotazione e messa a disposizione di appartamenti liberi e pronti per essere abitati, da reperire nel locale mercato immobiliare privato, e dislocati sul territorio dei Comuni della Bassa Romagna aderenti all'Unione vicino a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina, facilmente raggiungibili con il sistema di trasporto pubblico locale;
- 2) azione di supporto educativo attraverso incontri, colloqui individuali, visite domiciliari, lavoro di segretariato sociale, al fine di fornire il necessario accompagnamento per raggiungere l'autonomia abitativa ed altresì al termine del percorso, raggiunta l'autonomia abitativa un'azione di accompagnamento ex-post per massimo 6 mesi, laddove si ravvisa necessaria. In entrambi i tipi di accompagnamento devono essere garantite azioni ed interventi educativi collegati "all'abitare", a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifiche dell'ordine e pulizia dei locali,

analisi e predisposizione del budget di spesa necessario per la gestione dell'alloggio, aiuto nelle eventuali difficoltà per piccola manutenzione ordinaria, ecc.;

3) la stesura del Piano Individuale di intervento dell'individuo/nucleo familiare da inserire, nel quale si prevedono le azioni e gli interventi da realizzare, in relazione ai bisogni dei diversi destinatari del servizio. Tale Piano dovrà essere redatto dal Coordinatore e dall'Equipe multidisciplinare in accordo con i Responsabili del Servizio Famiglie e Minori e/o con il Responsabile del Servizio Vulnerabilità Sociale ed Inclusione e Coordinatori d'Area ed infine con l'Assistente Sociale, responsabile del caso del Settore Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sottoscritto dai Responsabili citati. Il suddetto Piano Individuale, durante il periodo di affidamento del servizio, potrà essere aggiornato ed adeguato;

4) l'azione di sostegno ai destinatari del servizio nel recupero delle relazioni sociali con la comunità di riferimento ed in particolare l'azione di sostegno alla ricerca occupazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvio ai centri e agenzie per l'impiego, avvio ad eventuali colloqui con soggetti diversi, ecc.

#### **ART. 4 – PERSONALE ED ATTREZZATURA MINIMA**

Con riferimento al personale la Ditta dovrà disporre di un'equipe multidisciplinare che nell'esercizio della propria attività, direttamente o tramite il proprio coordinatore, si relaziona con il Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nelle figure

dei Responsabili dei servizi inviati i soggetti inseriti nonché con i Servizi Sanitari Specialistici.

Gli operatori che compongono l'equipe multidisciplinare dovranno essere in possesso dei titoli ed esperienze così come indicato all'art. 7 del Capitolato Speciale.

Deve essere garantito il corretto comportamento del personale impiegato nel Servizio, nonché l'osservanza diligente di tutte le norme, le disposizioni generali e le prescrizioni disciplinari dettate dall'Unione e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del capitolato.

La ditta, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs, deve rispettare le specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato in quanto il costo della manodopera è superiore al 50% dell'importo totale del contratto.

#### **ART. 5 – DURATA CONTRATTUALE**

Il servizio decorre a far data dal 01/07/2022 e con scadenza al 30/06/2024, *con facoltà per l'Unione*, al termine del suddetto periodo, di rinnovare il contratto per 2 (due) anni (dal 01/07/2024 al 30/06/2026), con possibilità di proroga di tale periodo per ulteriori 6 (sei) mesi dal 01/07/2026 al 31/12/2026 ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice.

#### **ART. 6 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

L'importo contrattuale è fissato in € \_\_\_\_\_ + IVA di legge, derivante dal ribasso del \_\_\_\_\_ offerto in sede di gara sull'importo a base di gara.

Il prezzo così determinato, è ritenuto conveniente dall'appaltatore,

indipendentemente dalle eventuali vigenti e nuove disposizioni legislative in materia di disciplina dei prezzi e comprensive di tutti gli oneri in materia fiscale ed ogni altra spesa accessoria. Il corrispettivo è inoltre comprensivo di ogni onere supportato dalla Ditta appaltatrice per il personale, oneri previdenziali, assicurativi e contributivi. Pertanto nessun costo aggiuntivo dovrà essere addebitato all'Unione. Il corrispettivo determinato in sede di gara non sarà soggetto a revisione prezzi per tutto il periodo dell'appalto.

Le fatture dovranno riportare le prestazioni effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza.

L'appaltatore provvederà alla fatturazione, esclusivamente in formato digitale, del servizio appaltato in base alle prestazioni effettivamente rese nel periodo di competenza tramite fatture elettroniche trimestrali. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare tutte le indicazioni disposte all'art. 13 del Capitolato Speciale.

In nessun caso l'Unione dei Comuni, darà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi o prestazioni non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel contratto.

#### **ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. In particolare la Ditta dovrà utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o

presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010. I pagamenti e le transazioni inerenti gli interventi del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione - alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 – VARIAZIONI DEI PREZZI E DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, fino al 31/12/2023, trovano applicazione le **clausole di revisione dei prezzi** previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 comma 1 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche potranno essere richieste sulla base dell'andamento progettuale e della valutazione dei bisogni emergenti, sia tramite implementazione di progetti esistenti sia con attivazione di eventuali nuove progettualità inerenti i servizi oggetto del presente affidamento anche al fine di implementare le attività in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della relativa normativa di attuazione, della programmazione europea 2021-2027, della programmazione nazionale inerente le politiche sociali. Le modalità di esecuzione saranno esattamente definite e quantificate in termini economici attraverso successivi e separati atti.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a

concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, può richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della eventuale necessità di intervenire sull'assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell'andamento della domanda, di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico o sulla tutela di interessi rilevanti saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto con conseguente rinegoziazione dei termini contrattuali. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

#### **ART. 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano

circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il responsabile dell'esecuzione può ordinarne la sospensione ed indica, nel verbale da compilare e inoltrare al Responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, disporre con atto motivato la sospensione dell'esecuzione del contratto. Si osserva l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018 in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile dell'esecuzione lo comunica al Responsabile del

procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del procedimento. Il Direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

**ART. 10 - CESSIONE E SUBAPPALTI** – E' fatto assoluto divieto alla Ditta contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dal parte della Ditta contraente di tale obbligo, l'Unione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, cui si rinvia. Pertanto le eventuali cessioni di credito saranno efficaci qualora l'Unione non le rifiuti nel termine di legge.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. A tale fine la ditta ha dichiarato in sede di offerta di volere subappaltare le seguenti prestazioni:

---

---

**ART. 11 – RESPONSABILITÀ - INADEMPIMENTI- PENALI-**

## **RISOLUZIONE CONTRATTO**

L'Unione si riserva di poter esercitare periodiche attività di controllo sui tempi e modi di esecuzione come indicato all'art. 16 del Capitolato.

Qualora la Ditta incaricata non effettui il servizio con diligenza e secondo le disposizioni impartite, ovvero in caso di accertata irregolarità del servizio stesso, scarsi risultati dei trattamenti, non giustificati da cause di forza maggiore, l'Unione procederà a contestare per iscritto l'inadempienza, invitando la medesima ad effettuare i servizi nei tempi e modi dovuti. La Ditta, se riterrà, potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni all'Unione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano e/o non siano accoglibili a giudizio dell'Unione, ovvero siano pervenute oltre il termine indicato, la Ditta è tenuta a corrispondere le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno .

L'Unione si riserva il diritto di dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e smi e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi secondo i termini di legge e di poter risolvere il contratto qualora l'appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza o contravvenga comunque agli obblighi contrattuali.

L'Unione ha diritto di *recedere unilateralmente* dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare alla Ditta, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del capitolato.

## **ART. 12 – GARANZIE**

La Ditta ha costituito una garanzia definitiva con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con le riduzioni previste all'art 93 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016: la garanzia è stata prestata sotto forma di fideiussione \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_. La cauzione è prestata a garanzia della buona esecuzione del servizio, dell'adempimento delle obbligazioni assunte e del risarcimento del danno in caso di inadempimento delle obbligazioni medesime.

E' posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari a titolo l'Unione ed impegnandosi ad eseguire la prestazione a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni del capitolato e relativi allegati, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia. La Ditta è responsabile di ogni danno che derivi all'Unione ed a terzi dall'assolvimento dei servizi assunti. La Ditta si obbliga a sollevare l'Unione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

A garanzia di quanto sopra la Ditta Aggiudicataria ha presentato:

- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro, con un massimale per sinistro, non inferiore a € \_\_\_\_\_ per le responsabilità derivanti dai rischi connessi al servizio in oggetto, annoverando l'Unione tra i Terzi rilasciata da

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_;

#### **ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L. n. 6/07/2012, n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) il presente contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità - nel periodo di vigenza dello stesso - delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.

#### **ART. 14 - PANTOUFLAGE**

L'Associazione dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

#### **ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'operatore Economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

#### **ART. 16 - SICUREZZA E RISERVATEZZA**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs 101 del

10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna . A tal fine l'appaltatore sottoscrive con l'Unione l'**Accordo sulla Privacy**, approvato con determina dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, *che si conserva controfirmato nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.* L'accordo disciplina oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("GDPR"). L'appaltatore viene pertanto designata dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento denominato "*Servizi di Housing first.*" relativo al presente contratto.

#### **ART. 17 – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**

In esecuzione alla delibera di Giunta dell'Unione n. 85 del 11/6/2020 la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare tutti i contenuti del protocollo allegato al suddetto atto ed in particolare:

*a) Dichiarazione n. 1 - “Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo in adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto”;*

*b) Dichiarazione n. 2 - “Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal contraente”;*

#### **ART. 18 - DOMICILIO LEGALE**

A tutti gli effetti del presente atto, l’Impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri il domicilio si intende

eletto presso la Residenza Municipale.

#### **ART. 19 – RINVII**

Per quanto non previsto nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

#### **ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Le spese del presente Contratto sono tutte a carico dell'appaltatore. Il presente Atto sarà registrato in termine fisso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, applicando la tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del suddetto Decreto.

Richiesto io, Dott. Marco Mordenti, Segretario Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rogante, ho ricevuto il presente atto redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici da persona di mia fiducia, comprendenti n. \_\_\_\_ *facciate* firmate digitalmente, compresa la presente che letto alle parti è stato da queste approvato perché conforme alla loro volontà ed assieme a me sottoscritto digitalmente, con firme digitali la cui validità è stata da me accertata alla data odierna mediante strumento di verifica Dike.

IL DIRIGENTE DELL'AREA WELFARE DELL'UNIONE DEI COMUNI

\_\_\_\_\_

*Dott.ssa Golfieri Carla*

L'APPALTATORE

*Sig.* \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

*Dott. Marco Mordenti*